LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

# Art. 89

## Cessione od uso diverso di sali dati alle industrie

Commette contrabbando chiunque cede, vende, acquista od impiega in uso diverso da quello autorizzato i sali ceduti dal Monopolio in esenzione da imposta od a prezzo speciale od introdotti dalle Colonie, dalla Sicilia, dalla Sardegna ed isole minori, ad uso di determinata industria.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi |
| Estremi | Legge 21 gennaio 1929, n. 67 |
| Parte | Terza — Reati e pene |
| Titolo | II — Della associazione contrabbandiera e del contrabbando |
| Capo | I — Associazione contrabbandiera |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-89-cessione-od-uso-diverso-di-sali-dati-alle-industrie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it